

COPIA

SOCIETÀ ANONIMA PADOVANA

PER

IL TELEFONO ED ALTRE APPLICAZIONI DELLA ELETTRICITÀ
IN PADOVA

Capitale Sociale L. 100.000 — Versato L. 65.000

Polizza d'abbonamento

N. 64

La Società a mezzo del suo direttore, all'upo autorizzato, accorda ed il sottoscritto Sign. G. A. Saccardi assume, con tutti i patti e condizioni indicati qui appresso, l'abbonamento al servizio telefonico pubblico mediante l'applicazione di uno apparecchio telefonico, completato una linea del N. 0101000000.

L'abbonamento è efficace per anni tre con decorrenza dal giorno 18 Maggio 1905 retroattiva da

Qualora tre mesi prima della scadenza, l'abbonato non abbia disdetto per iscritto l'abbonamento, questo continuerà per un anno, e così successivamente di anno in anno.

Acconsente l'abbonato che se per qualsiasi titolo, ed in qualsiasi tempo, avesse luogo il passaggio della proprietà, o dell'esercizio della rete telefonica, allo Stato o ad altro concessionario, sia in facoltà della Società di sostituire lo Stato, od il nuovo concessionario in tutti i propri diritti verso l'abbonato medesimo.

L'abbonato dichiara espressamente di aver preso cognizione degli articoli 8 - 42 - 46 - 55 - 82 - 83 - 84 del Regolamento approvato con R. Decreto 21 Maggio 1903, N. 253, e dell'intero Regolamento di servizio della Società concessionaria; questo, e quelli riprodotti qui a tergo, e che sono a tutti gli effetti applicabili all'abbonamento. Qualora nel Regolamento di servizio della Società concessionaria, venissero, nelle debite forme, apportate delle modificazioni, queste saranno obbligatorie per l'abbonato, se dopo che esse gli siano state partecipate, non abbia disdetto l'abbonamento.

L'abbonato, allo scopo di determinare la competenza per qualsiasi effetto e conseguenza del suo abbonamento, elegge il proprio domicilio nel primo mandamento di Padova.

Con le firme della presente polizza cessa l'effetto di qualsiasi anteriore intelligenza od accordo eventualmente corsi fra le parti.

La tassa di bollo della presente polizza è a carico della Società, quella di registro starà a carico delle due parti contraenti metà per ciascheduna.

L'abbonato rimarrà obbligato a corrispondere alla Società, durante l'abbonamento:

per Apparecchi	Categoria	Zona e Kl.	LIRE ANNUE
»	»	»	15 -
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
»	»	»	
			16 -

Diconsi annue Lire

PADOVA, li 18 Maggio 1905 (milenovecento cinque).

Per la Società

IL DIRETTORE

di Signor Augusto Baderi

l'Abbonato

firmato Sign. G. A. Saccardi

Articoli, 8-42-46-55-82-83-84 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico di Legge sui Telefoni, approvato con Regio Decreto 21 Maggio 1903 N. 253.

Art. 8.

S'incorre sempre nella revoca della concessione senza bisogno di previo richiamo.

a) quando il concessionario od i suoi agenti cercassero di servirsi dei fili e degli apparecchi telefonici per sorprendere il segreto telegrafico, oppure quando tale tentativo fosse commesso da un abbonato, ed il concessionario sapendolo non provvedesse all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato colpevole.....

c) quando viene accertato che un abbonato ha messo il suo apparecchio a disposizione di terzi a scopo di lucro, ed il concessionario non provvede all'immediata soppressione della comunicazione all'abbonato stesso;

Art. 42.

L'abbonato ad una rete urbana che non può servirsi delle comunicazioni convenute nei patti d'abbonamento e per un periodo di tempo continuato, se l'impedimento nasce da forza maggiore, ha diritto alla sola restituzione della tassa d'abbonamento per tutta la durata della interruzione, meno tre giorni; se l'interruzione nasce per colpa del concessionario, ha diritto alla restituzione della tassa per tutta la durata dell'interruzione, e quando questa si prolunga oltre il termine di giorni dieci consecutivi, ha diritto ad una indennità raggruppata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura l'interruzione.

Art. 46.

L'abbonato che non ha avuto la comunicazione entro il termine stabilito nella polizza d'abbonamento di cui l'art. 47, ha la facoltà di rescindere il contratto e di domandare il rimborso di tutte le spese ed il risarcimento dei danni nella misura da stabilirsi in sede civile.

L'abbonato oltre alla restituzione delle tasse, ed alle indennità fissate all'art. 42, ha la facoltà di rescindere il suo contratto quando per difetto di linea o di apparati, manca la comunicazione regolare coi gli altri abbonati della rete per la somma di 15 giorni entro un periodo di un mese.

Art. 55.

La franchigia o il ribasso della tariffa a cui hanno diritto gli Uffizi Governativi, Provinciali e Comunali per il pubblico servizio si applica alle sole comunicazioni stabilite fra la sede dell'ufficio, e la stazione telefonica centrale.

Art. 82.

Ciascun circuito può essere adoperato per le sole conversazioni orali. E' vietato il servizio di recapito per iscritto ad a voce delle conversazioni telefoniche, sotto pena dell'ammenda di lire cento a carico degli utenti della linea.

Art. 83.

L'abbonato che si servisse della sua comunicazione per corrispondenze contro la morale, e l'ordine pubblico, decadde dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata, e senza abbono di quella che dovesse ancora pagare a termini del contratto, oltre le maggiori responsabilità nelle quali fosse incorso in base alle leggi vigenti.

Art. 84.

Nel caso di un avvenimento straordinario che possa turbare l'ordine pubblico, gli agenti del Governo possono servirsi con precedenza e senza pagamento, di tutte le linee ed anche della comunicazione degli abbonati privati, situata in un esercizio pubblico.

Questa facoltà è limitata al bisogno urgente del momento.

REGOLAMENTO DI SERVIZIO

per gli Abbonati della **Rete Urbana** del Telefono di Padova, della quale è concessionaria la *Società Anonima Padovana per il Telefono ed altre Applicazioni dell'Elettricità*.

Regolamento approvato con Nota 10 Aprile 1893, N. 4265 - 10326 — Divisione 9^a, del Ministero delle Poste e Telegrafi.

Art. 1.

Il servizio telefonico è permanente di giorno e di notte, salvo i casi di forza maggiore. Potrà essere sospeso nel caso in cui il Governo per forza di legge lo decreti.

Art. 2.

All'impianto, alla manutenzione ed alle riparazioni provvede la Società concessionaria. Sono però escluse quelle spese che si avessero a fare per guasti avvenuti per fatto o causa dell'abbonato. L'abbonato deve conservare e custodire gli apparati confidagli con ogni possibile diligenza. L'abbonato, ove occorra, dovrà procurarsi dal proprietario del fondo in cui intende collocare il telefono, l'opportuno permesso per le opere relative all'introduzione dei fili ed all'impianto degli apparecchi.

Art. 3.

Gli apparati, i fili conduttori e tutto il materiale relativo, appartengono alla Società che ne rimane sempre proprietaria.

Art. 4.

La Società concessionaria si riserva il diritto di esigere da chi richiede l'impianto di una comunicazione telefonica, un compenso a titolo spesa d'impianto non superiore alla quinta parte dell'abbonamento annuale.

Art. 5.

È vietato il servizio di recapito per iscritto delle comunicazioni telefoniche.

Non è permesso di adoperare gli apparati per altro scopo che non sia la comunicazione con altri abbonati a mezzo dell'Ufficio centrale, o fra i diversi apparati facenti oggetto dell'abbonamento.

È vietato di aprire e di smontare gli apparati; come altresì di chiamare estranei per le riparazioni, anche quando la relativa spesa debba essere a carico dell'abbonato.

Art. 6.

Gli abbonati nell'usare degli apparati per le comunicazioni dovranno attenersi alle istruzioni che in stampa saranno consegnate dalla Società.

Art. 7.

La Società per parte sua garantisce segreta la conversazione fra gli abbonati.

Art. 8.

La Società non risponde delle interruzioni nel servizio, provenienti da caso fortuito, da fatto di terzi, e da cause di forza maggiore e da essa indipendenti; salvo il disposto dell'art. 27 del Regolamento governativo sul servizio telefonico 16 Giugno 1892. Qualsiasi reclamo per interruzione sulle linee, per guasti agli apparecchi, per cattivo servizio, o per qualsiasi altro motivo, deve essere presentato per iscritto alla Direzione della Società.

L'abbonato potrà esigere dalla Direzione la dichiarazione scritta dell'ora in cui ha presentato reclamo, formando questa la sola prova per cui egli possa avanzare i propri diritti previsti dal citato Regolamento governativo.

Art. 9.

L'abbonato non può esigere tassa e corrispettivo di sorta per comunicazioni telefoniche dal suo apparecchio. Qualora per i casi previsti dagli articoli 15 e 63 del Regolamento governativo 16 Giugno 1892, la Società dovesse togliere all'abbonato, e per causa di questo, la comunicazione con l'Ufficio centrale, l'abbonato decadrà dall'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa pagata, e senza pregiudizio della responsabilità penale incontrata, e salvo al Concessionario di provocare la liquidazione delle sue ragioni, in sede civile.

La stessa penalità è comminata ove l'abbonato cercasse di sorprendere il segreto telegrafico.

Art. 10.

L'abbonato assume inoltre impegno verso la Società di non valersi o permettere che altri si serva degli apparecchi destinati a suo uso, con danno del progressivo aumento degli abbonati della Società.

Art. 11.

Le tariffe d'abbonamento in base al decreto di concessione 29 Dicembre 1892 sono le seguenti:

- I^a Zona** cioè nel raggio dei due primi chilometri dall'Ufficio centrale compreso il sobborgo del Bassanello ;
- per **categoria A**) comprendente commerciali, industriali, banche, società, imprese annue L. 150 ;
- per **categoria B**) comprendente privati, avvocati, notai, ingegneri, professori annue L. 100 ;
- per **categoria C**) comprendente istituti di beneficenza, medici, farmacie, veterinari, levastrici, amministrazioni religiose, istituti di educazione, annue L. 85 ;
II^a Zona cioè nel raggio del terzo chilometro dall'Ufficio centrale, e per lo spazio non compreso nella prima zona in distintamente, annue L. 180.

Accordato il 20 % a tutti gli abbonati che hanno due o più appartenenti tassati colle tariffe di annue L. 150 e L. 180.

Uffici Governativi, Provinciali e Comunali godono del 50 % di ribasso sulle due tariffe di L. 150 e di L. 180 in ragione delle zone nelle quali si troveranno gli apparati di comunicazione.

Oltre i tre chilometri dall'Ufficio centrale, la tariffa di L. 180 è aumentata di L. 6, per 200 metri, o frazione di 200 metri, senza alcun ribasso.

Le poste telefoniche pubbliche pagheranno cent. 10 per ogni 5 minuti di corrispondenza, se ubicate nella prima zona ; e centesimi 30 per ogni 5 minuti di corrispondenza, se ubicate nella seconda zona. Oltre i tre chilometri tale corrispondenza sarà aumentata in ragione di cent. 5 in più per chilometro.

Art. 12.

Gli abbonati che oltre alle comunicazioni telefoniche dirette con l'Ufficio centrale, e tassate in base alla tariffa comune, desiderassero provvedersi nelle proprie abitazioni di speciali apparecchi di richiamo a maggior loro comodità pagheranno le seguenti tariffe:

- a) Per un apparecchio telefonico supplementare nella stessa casa annue L. 30 ;
b) Per un apparecchio mobile da tavolo in sostituzione di quello ordinario fissi annue L. 10 ;
c) Per un ricevitore supplementare L. 10 ;
d) Per una soneria a magnete supplementare (Modello ordinario) L. 10 ;
e) Per una soneria a magnete suppl. (Mod. grande) L. 20 ;
f) Per un segnale di chiamata L. 5 ;
g) Per un commutatore semplice a due direzioni annue L. 4 ;
h) Per commutatori a più direzioni, ed apparati di lusso, importi annui da convenirsi.

Per il trasporto di un apparato da un locale ad un altro nella stessa casa, e d'uno stesso piano L. 5 ;

Per il trasporto di un apparato da un locale ad un altro nella stessa casa, da un piano ad un altro L. 10 ;

Per il trasporto di un apparato da una casa ad un'altra, compresa nella cinta diazaria L. 20 ;

Per trasporti fuori della cinta diazaria, prezzi proporzionali, secondo le distanze ;

Se il trasporto dell'apparato implica anche quello di altri apparati supplementari, aumenti da convenirsi secondo l'importanza del lavoro.

Art. 13.

Nel raggio della prima zona, gli abbonamenti, avranno la durata di tre anni in via ordinaria a partire dal giorno in cui l'apparato comincia a funzionare ; e per un periodo minore quando siano concessi in via d'esperimento.

La durata dell'abbonamento può essere prolungata per tanta ricondizione.

Nel raggio della seconda zona, ed oltre, l'abbonamento potrà essere fatto per una durata maggiore dei tre anni, secondo le distanze.

Art. 14.

Il prezzo d'abbonamento deve pagarsi per trimestri anticipati alla cassa della Società.

Trascorse due settimane dalla scadenza, se la rata non sia integralmente soddisfatta, la Società avrà diritto di sospendere

la comunicazione, e togliere l'apparato senza bisogno di preavviso, e senza pregiudizio di diritti ad Essa spettanti, in base al contratto d'abbonamento.

Art. 15.

Qualora gli agenti sociali, che per servizio devono recarsi nei locali ove esiste una comunicazione telefonica, non lo possano, per cause dipendenti dall'abbonato, che ha la sua comunicazione telefonica guasta, la Società non risponde dell'obbligo di riparazione, finché non abbia ottenuto il permesso di accesso ai locali stessi.

Art. 16.

Le polizze d'abbonamento determineranno il limite massimo del tempo in cui deve cominciare il funzionamento dell'apparato, la durata dell'abbonamento, lo ammontare del medesimo, l'eventuale quota pagata, e le disposizioni del Regolamento Governativo 16 Giugno 1892, che concernono i diritti e gli obblighi dell'abbonato.

Art. 17.

Le spese legali della stessa della polizza d'abbonamento, fino alla concorrenza di Lire 20, cadono a carico dell'abbonato.

Art. 18.

L'Ufficio centrale di commutazione ha sempre sia di giorno che di notte il Capo ufficio, che dirige il servizio.

In assenza di questo, la responsabilità del servizio passa dal Capo ufficio titolare agli altri impiegati in ragione di anzianità, secondo gli orari.

Art. 19.

Il Capo dell'Ufficio centrale tiene un registro giornaliero per i guasti che sono notati per l'ora che si verificano, e per quella in cui vengono riparati.

I guasti verificati direttamente, vengono riparati senza bisogno di attendere il reclamo scritto dell'abbonato ; i guasti riferiti per denuncia dell'abbonato, vengono riparati in ordine di reclamo.

Art. 20.

Tutti gli impiegati dell'Ufficio centrale hanno l'obbligo di concorrere per il più sollecito ed esatto servizio delle comunicazioni richieste. Ognuno poi risponde individualmente del proprio quadro, e del proprio scompartimento di abbonati, secondo il posto a cui è destinato. Il Capo Ufficio sorveglia per la responsabilità del servizio individuale e per riferire su tutti i singoli casi.

Art. 21.

È proibita qualunque conversazione sia d'interesse particolare, sia di reclami per guasti sia di richiami per cattivo servizio, fra gli abbonati, e gli impiegati dell'Ufficio centrale di commutazione.

Gli abbonati, per gli eventuali loro reclami non possono che rivolgersi alla direzione della Società, sia personalmente, o per telefono, o per iscritto.

Art. 22.

Gli impiegati dell'ufficio di commutazione, oltre a quanto è strettamente necessario di passar parola per completare le comunicazioni richieste, hanno l'obbligo di troncare qualunque discorso od osservazione in genere, che gli abbonati rivolgessero, loro, con le parole : « si rivolga alla Direzione. »

Art. 23.

Se l'abbonato domanda direttamente all'ufficio di commutazione, qual'è l'impiegato con cui corrisponde ; questi dovrà immediatamente e senza osservazione alcuna, rispondere indicando il proprio numero di matricola. Quando succeda questo caso, l'impiegato è obbligato a riferire immediatamente il fatto al suo capo ufficio, esponendo le ragioni per cui crede di essere stato richiesto.

Il capo ufficio riferirà alla Direzione della Società.

Art. 24.

L'abbonato che intende reclamare contro un impiegato dell'Ufficio centrale può sempre farlo rilevare direttamente dalla Direzione, anche senza richiedere al detto impiegato il numero di matricola, purché precisi l'ora nella quale è succeduto il fatto per cui reclama.

N.B. - Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi con nota numero di prot. Divisionale 2757-5168 in data 19 Maggio 1903, autorizzò la Società di istituire una tariffa di L. 100 per commercianti "dettaglianti".